



SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 3 febbraio 2020, n. 5 – art. 4

tra

- la Regione del Veneto – Giunta Regionale, d’ora in avanti “Regione”, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da.....nella persona del Presidente, o suo delegato;
- la Fondazione/Associazione....., d’ora in avanti “Fondazione/Associazione” con sede a, C.F., rappresentata da....., nella persona del Presidente, o suo delegato;

PREMESSO

- che l’art. 4 comma 1. a) della Legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 autorizza la Giunta regionale a partecipare ad accordi di programma con associazioni o fondazioni del Veneto il cui fine statutario consista nell’onorare il ricordo di figure di Giusti delle Nazioni per la realizzazione condivisa di progetti rivolti ai giovani e dedicati al fare Memoria e alla lezione dei Giusti;
- che la Fondazione/Associazione risponde ai requisiti statuari previsti dalla legge e svolge attività qualificate con essi coerenti;
- che la Fondazione/Associazione si è fatta promotrice di un progetto culturale che si armonizza con le finalità della LR 5/2020, art. 4;

sottoscrivono l’intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(Oggetto)

Il presente Accordo di Programma ha come oggetto la definizione e la conseguente realizzazione di progetti rivolti ai giovani dedicati alla Memoria ed alla lezione dei Giusti.

ARTICOLO 2
(Finalità)

Il presente Accordo è finalizzato a disciplinare le modalità di collaborazione tra i soggetti sottoscrittori per perseguire l’obiettivo di promuovere ed organizzare iniziative ed attività di carattere culturale, didattico e formativo, rivolte soprattutto ai giovani, che abbiano quale finalità la conoscenza e la trasmissione della Memoria della Shoà e dei crimini verso tutte le vittime del nazifascismo.

ARTICOLO 3
(Soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto dalla Regione del Veneto e dalla Fondazione/Associazione.

ARTICOLO 4
(Impegni dei sottoscrittori)

I soggetti sottoscrittori si impegnano a definire il programma delle attività consistente nella promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative di carattere didattico, formativo e culturale che possono includere esposizioni, lezioni, convegni, manifestazioni, eventi, pubblicazioni e documenti multimediali sul tema della Memoria e della lezione dei Giusti.

La Regione si impegna a svolgere un ruolo di promozione e diffusione della progettualità attraverso i più idonei ed efficaci strumenti comunicativi.

La Fondazione/Associazione, in qualità di soggetto proponente, è responsabile della realizzazione dei progetti approvati dalla Regione, del monitoraggio delle attività e, a tal fine, si impegna a presentare una relazione finale.



9879fdfd



ARTICOLO 5
(Attività di comunicazione)

In caso di finanziamento, la Fondazione/Associazione è tenuta agli obblighi informativi previsti all'art. 35 del D.L. 34/2019 (ed. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017.

Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull'immagine coordinata e sull'apposizione del logo regionale.

ARTICOLO 6
(Durata dell'accordo e programma annuale)

Il presente Accordo ha durata triennale dalla data di sottoscrizione ed è articolato in programmi annuali da presentare alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno. La Regione del Veneto – Giunta Regionale potrà finanziare detti programmi, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, secondo i criteri di valutazione approvati con il programma di attività previsto dall'art. 4 della LR 5/2020 e vigenti per l'anno di riferimento.

ARTICOLO 7
(Ritiro adesione)

Nel caso in cui le parti ritengano non più attuabile il progetto o valutino negativamente l'avvio o ne ritengano inopportuna la prosecuzione, il Direttore responsabile della Direzione Beni Attività culturali e Sport darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.

Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico del soggetto proponente.

Il presente accordo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

Per la Fondazione/Associazione



9879fdfd

